
Atti di Organi monocratici regionali

DIRETTIVA COMMISSARIO DELEGATO
EVENTI SISMICI 28 agosto 2003

Direttiva per i primi elementi diretti a disciplinare i criteri, le modalità e le procedure per favorire la riparazione e ricostruzione nei Comuni della Provincia di Foggia interessati dall'evento, sismico del 31 ottobre 2002.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
COMMISSARIO DELEGATO**

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 Ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31.10.2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 8 Novembre 2002, concernente l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui al predetto decreto in data 31 ottobre, anche al territorio della provincia di Foggia;

VISTO il decreto legge 04 Novembre 2002 n° 245, convertito con modificazioni, dalla legge 27 Dicembre 2002 n° 286, recante "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 Novembre 2002 n° 3253, recante "Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile";

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 Maggio 2003 n° 3289;

VISTA la nota nr. DPC/CG/0032556 del

24.07.2003 con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito alcuni suggerimenti in ordine alla redazione della presente direttiva;

Ritenuto, pertanto, esplicitare specifiche direttive al fine di favorire la predisposizione di appositi piani da parte dei Comuni della Provincia di Foggia interessati dai noti eventi sismici;

Acquisito il parere del Dipartimento della Protezione Civile (nota nr. DPC/CG/0034009 del 4.8.2003);

EMANA

La presente direttiva al fine di favorire la predisposizione di appositi piani da parte dei Comuni della Provincia di Foggia interessati dai noti eventi sismici del 31 ottobre 2002

Art. 1

Finalità ed ambito di applicazione

1. La presente Direttiva disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione, agli aventi diritto dei Comuni della Provincia di Foggia, colpiti dall'evento sismico del 31 ottobre 2002, dei contributi di cui all'O.P.C.M. del 28 Maggio 2003 n° 3289.
2. Le disposizioni della presente Direttiva trovano applicazione nei comuni ricompresi nell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n° 3253 del 29.11.2002 e nelle sue successive modificazioni ed integrazioni;
3. Per l'accesso ai contributi previsti dalla presente Direttiva, è necessario che per ogni unità strutturale per cui si richiedono i benefici, ci sia la scheda di rilevamento danni ed agibilità compilata dai tecnici del C.O.M. (Centro Operativo Misto), dai tecnici della struttura commissariale e, per le istanze formalmente presentate alla data di pubblicazione della presente ordinanza e non ancora rilevate, dalle strutture tecniche comunali secondo la metodologia utilizzata per la compilazione delle schede AeDES. Tali schede saranno validate dal responsabile dell'U.T.C.

Il Commissario, a mezzo della propria struttura tecnica, assoggetta a verifica a campione almeno il 10% delle schede redatte dagli Uffici Tecnici Comunali.

4. Tutti gli interventi disciplinati dalla presente Direttiva Commissariale vengono realizzati computando le relative opere con riferimento al Prezziario del Provveditorato alle OO.PP. della Regione Puglia integrato con prezzi unitari, determinati ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. 554/99, per le lavorazioni particolari non contemplate nel prezziario regionale.
5. Per l'accesso ai contributi, in ogni caso, deve essere attestato dai progettisti incaricati il nesso di causalità dei danni con l'evento sismico.

Art. 2

Attività del Commissario Delegato

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 1 – comma 3° - del D.L. n° 245/2002, convertito, con modificazioni, nella legge 286/2002, e per i sottoelencati adempimenti, il Commissario Delegato, si avvale del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.), se istituito da apposita O.P.C.M., ovvero, di alcuni tecnici esperti di cui all'art. 4, comma 1°, dell'O.P.C.M. 3289/2003. Il Commissario Delegato approva le *“Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi per gli edifici danneggiati nel territorio della Provincia di Foggia”* contenenti le linee di indirizzo per la:
“Progettazione e realizzazione degli interventi di riparazione funzionale, riparazione con miglioramento sismico, adeguamento e ricostruzione degli edifici pubblici e privati distrutti o danneggiati dall'evento tellurico, con particolare riguardo per gli edifici delle istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, danneggiati dall'evento sismico”.
2. Le linee di indirizzo di cui al precedente comma, sulla scorta della normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica e classificazione sismica del territorio nazionale emanata con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003 conterranno la:
 - a. definizione dei parametri valutativi per il calcolo della resistenza convenzionale “C”,

rideterminato ai sensi dell'O.P.C.M. n° 3274 del 20.03.2003, al fine di classificare e finanziare gli interventi di riparazione funzionale, riparazione con miglioramento sismico, adeguamento sismico e ricostruzione;

- b. definizione del danno significativo per tipologie costruttive (muratura, mista, cemento armato, ecc.) ai fini dell'accesso ai contributi post sisma;
- c. definizione del limite di convenienza per il passaggio dalla categoria degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o adeguamento a quella di ricostruzione;
- d. definizione degli elaborati necessari a corredo della “progettazione semplificata” per i progetti-perizia post sisma in deroga alla Legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per le perizie di stima definite negli articoli successivi;

3. Il Commissario delegato approva la *“Determinazione dei parametri tecnico – economici per la definizione del costo degli interventi ammessi a contributo pubblico ed il contributo massimo spettante per il pagamento delle prestazioni professionali”* nonché le *“Linee guida per la progettazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici ed ambientali”*
4. In relazione ai preliminari dati raccolti relativi al livello di danneggiamento ed agli studi in corso avviati dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Comunità Scientifica, il Commissario Delegato potrà promuovere l'eventuale indagine di microzonazione sismica in alcuni centri interessati.

Art. 3

Interventi ammissibili e limiti massimi di contributo

A – Interventi di riparazione, adeguamento e ricostruzione

1. Per le unità immobiliari, comprese in edifici danneggiati dall'evento sismico del 31 ottobre 2002, gli interventi di riparazione, adeguamento e di ricostruzione di cui all'art. 1 – comma 3 – del D.L. 4 novembre 2002, n° 245, convertito,

con modificazioni, in legge 27 dicembre 2002, n° 286, sono quelli individuati nei piani predisposti dai Comuni approvati in conformità alle direttive di cui alla citata normativa e redatti in conformità alle “*Direttive tecniche per la progettazione e la realizzazione degli interventi per gli edifici danneggiati nel territorio della Provincia di Foggia*” approvate dal Commissario delegato.

2. I contributi massimi concedibili per i suddetti interventi, in relazione ai diversi livelli di danno e di vulnerabilità degli edifici, ed i coefficienti di maggiorazione degli stessi sono quelli indicati nella “*Determinazione dei parametri tecnico – economici per la definizione del costo degli interventi ammessi a contributo pubblico*”
3. Ai fini dell’applicazione della presente Direttiva e dei “Parametri tecnico – economici “ di cui al precedente comma 2, il costo delle strutture, è comprensivo del costo degli impianti e delle opere di finitura connessi.
4. Non sono ammissibili ai benefici richiamati nel presente regolamento gli edifici ubicati nelle zone ove esistono, approvati e finanziati, eventuali piani e/o programmi di recupero sulla base di leggi vigenti o che siano assistiti da finanziamenti e/o contributi pubblici.

B – Interventi di riparazione funzionale

1. Per gli immobili per i quali sono stati utilizzati o sono utilizzabili i contributi di cui all’art. 2, comma 4, 5, e 6 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3253/2002 e, relativamente alle attività produttive, è possibile concedere il solo contributo nel limite massimo del contributo già previsto, se non inseriti in un P.E.U., relativamente alle tipologie individuate dai commi 4, 5 e 6 dell’art. 2 dell’O.P.C.M. 3253/02 e della circolare n° 4043 del 20.12.2002
2. Se in un singolo edificio, intendendosi per tale l’intera costruzione, i contributi di cui sopra, raggiungono una entità complessiva non inferiore a Euro 40.000,00 è richiesto, ad ultimazione lavori, una attestazione da parte del direttore dei lavori, da depositarsi agli atti del Comune, di conseguimento un miglioramento sismico dell’edificio considerato nella sua interezza con descrizione dei lavori effettuati.
3. Gli edifici scolastici di ogni ordine e grado pos-

sono essere destinatari del contributo previsto dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio di Ministri n° 3253/2002 a condizione che si consegua, al minimo, il ripristino della piena funzionalità dell’immobile scolastico secondo quanto indicato con la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile n° DPG/CG/0006668 del 12.02.2003.

4. I contributi di cui sopra sono da intendersi onnicomprensivi.

Art. 4 Soggetti beneficiari

1. I contributi, sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2002, risultavano titolari del diritto di proprietà sugli immobili distrutti o danneggiati dall’evento sismico. Il Commissario Delegato attiverà ogni iniziativa possibile per esaminare la possibilità di intercettare gli eventuali, ulteriori contributi dallo Stato o dalla Regione.
2. I contributi di cui al precedente comma sono, inoltre, concessi:
 - a) ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2002, risultavano titolari del diritto di proprietà degli immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, emesse a seguito del sisma del 31 ottobre 2002.
3. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono concessi, altresì, ai soggetti che, alla data dell’evento calamitoso, risultavano titolari del diritto di usufrutto o di diritti reali di garanzia, qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non provvedano a richiederli.
4. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono equiparati ai titolari del diritto di proprietà coloro che occupavano l’immobile alle date anzidette e dimostrino, con autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403, il possesso non violento né clandestino dell’immobile medesimo alla data predetta. E’, comunque, fatto salvo il diritto di proprietà. Per una stessa unità immobiliare il contributo riconosciuto al possessore non può essere concesso al proprietario.

5. I contributi di cui ai precedenti commi sono, infine, concessi al discendente in linea retta dell'aveute diritto, il quale dimostri, con autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403, che, alla data dell'evento calamitoso, occupava l'unità immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare.
6. L'erede del soggetto avente diritto ai contributi, deceduto successivamente alla data dell'evento calamitoso, ha titolo ai contributi medesimi nei limiti dell'ammontare spettante al dante causa.
7. Nei casi indicati nei precedenti commi 5 e 6, il contributo è assegnato sempre che non sia stato già erogato, rispettivamente, all'ascendente o al dante causa.
8. Il beneficiario del contributo, che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dal coniuge, dai parenti o affini entro il quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, entro due anni dalla data di approvazione del collaudo finale dei lavori di riparazione – ricostruzione, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio del Commissario.
9. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui alla presente Direttiva, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, nonché l'alienazione di immobili adibiti ad attività produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui le succitate alienazioni si siano perfezionate prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione.
10. Fatto salvo quanto prescritto nelle *“Linee guida per la progettazione degli interventi di ricostruzione e riparazione compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici ed ambientali”*, il livello delle rifiniture e degli impianti interni, ammissibile alle provvidenze di cui trattasi, è quello previsto per l'edilizia economica e popolare.
11. L'abitazione principale, per cui la ricostruzione o riparazione competono all'aveute diritto i suddetti contributi, è quella che lo stesso, alla data dell'evento calamitoso, occupava stabilmente con il proprio nucleo familiare.

12. La concessione dei contributi previsti nella presente Direttiva è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati realizzati abusivamente senza che sia stata presentata istanza di sanatoria o che sia stata concessa la sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n° 47 e successive modificazioni ed integrazioni alla data dell'evento sismico. La concessione dei succitati contributi è esclusa, altresì, per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza nonché per gli edifici costruiti in alveo.

Art. 5

Presentazione delle domande

1. Le domande finalizzate ad ottenere i contributi sono inoltrate, a cura dei soggetti individuati nel precedente art. 4, al Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici distrutti o danneggiati, a pena di decadenza, entro i termini di cui al successivo art. 6, p.to 2. La Regione Puglia, il Commissario ed i Comuni provvedono alla più ampia divulgazione del termine anzidetto e delle sue eventuali proroghe, anche mediante avvisi sui quotidiani a diffusione locale.
2. Le domande di cui al precedente comma 1 sono corredate dalla sottoindicata documentazione a firma di tecnico abilitato:
 - a) la dichiarazione del nesso di causalità tra il danno e l'evento calamitoso;
 - b) la planimetria, anche catastale, dello stato di fatto preesistente all'evento calamitoso;
 - c) la indicazione della destinazione d'uso alla data dell'evento calamitoso;
 - d) la indicazione dei contributi eventualmente ottenuti o richiesti in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3253 del 29.11.2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
 - e) il numero dei componenti del o dei nuclei familiari interessati, ivi compresi quelli di eventuali locatari, affittuari, mezzadri e coloni;
 - f) l'eventuale presenza nei nuclei anzidetti di persone di età superiore ai 65 anni e o di bambini di età fino a 5 anni e o di persone

- dichiarate disabili in base alla legislazione vigente in materia;
- g) gli estremi della eventuale ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale, emessa a seguito dell'evento calamitoso e non revocata;
 - h) l'ammontare dei contributi eventualmente concessi ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3253 del 29.11.2002;
 - i) ogni altra notizia ritenuta utile ai fini dell'inserimento nella graduatoria.
3. Il richiedente, qualora intenda usufruire del contributo per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, allega alla domanda una autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403, attestante che, alla data dell'evento calamitoso, occupava stabilmente l'abitazione con il proprio nucleo familiare.
 4. Il contributo può essere riconosciuto, oltre che nell'ipotesi disciplinata dal precedente comma 3 e purché non l'abbia locata, qualora alla data dell'evento calamitoso il richiedente non occupava l'unità immobiliare:
 - a) per documentati motivi di salute;
 - b) perché emigrato all'estero per ragioni di lavoro, purché risulti iscritto all'AIRE;
 - c) per effetto di una Ordinanza Sindacale di sgombero, intervenuta prima dell'evento calamitoso, che lo abbia costretto ad una sistemazione precaria, ovvero a locare un altro alloggio.
 5. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel precedente comma 4, il richiedente ne fa espressa menzione nell'autocertificazione di cui al precedente comma 3.
 6. Ai fini della determinazione dei contributi di cui alla presente Direttive, le superfici massime ammesse a contributo sono quelle indicate nelle determinazioni di cui al precedente art. 2 – punto 3.

Art. 6

Attività di pianificazione

1. Entro 30 giorni dalla adozione da parte del Commissario delegato delle linee di indirizzo di cui

- all'art. 2, i Comuni, con delibera consiliare, provvedono alla delimitazione dei P.E.U., di cui al successivo articolo 7, nel territorio comunale. Al di fuori di detta perimetrazione potranno essere realizzati i soli interventi singoli;
2. Entro 30 giorni dal termine di cui al comma 1, i soggetti attuatori degli interventi singoli, sia pubblici che privati, presentano al comune sede degli interventi, unitamente alle domande finalizzate ad ottenere i contributi, corredate della documentazione di cui al punto 2 del precedente art. 5, le perizie giurate di stima relative alle tipologie ed al contributo richiesto sulla base dei parametri stabiliti;
 3. Entro 75 giorni dal termine di cui al comma 1 deve essere presentato al comune sede degli interventi, la perizia di stima relativa al P.E.U. sulla scorta dei parametri stabiliti;
 4. Entro i successivi 30 giorni i Comuni adottano i piani, ai sensi dell'art. 1 – comma 2 – della Legge 286/2002, che dovranno tener conto dell'adeguamento sismico delle opere degli edifici e degli impianti pubblici o di interesse degli Enti locali danneggiati, nonché degli interventi di consolidamento e difesa degli abitati dalle frane e dagli smottamenti. Detti piani dovranno altresì contenere le indicazioni per le opere di ripristino e di realizzazione delle urbanizzazioni primarie connesse agli interventi da realizzare nell'area I piani dovranno, inoltre, contenere le graduatorie degli aventi diritto secondo i criteri di priorità di cui al successivo art. 15, i dati inerenti i danni subiti, la sintesi degli interventi proposti suddivisi per tipologie e la stima globale del fabbisogno finanziario con riferimento ai commi 2 e 3.
- Tali piani, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione consiliare concernente l'eventuale esame delle osservazioni, sono inviati al Commissario delegato;
5. Sulla base dei piani e dei dati forniti dai comuni ed in base alle disponibilità finanziarie, entro i successivi 30 giorni, il Commissario Delegato definisce il primo piano per la concessione del contributo massimo concedibile ad ogni Comune, nonché un piano complessivo di priorità per le opere pubbliche. Il Commissario, tuttavia, potrà derogare ai criteri di priorità stabiliti

qualora al finanziamento delle opere pubbliche, ivi compresi gli edifici di culto e quelli di interesse storico-monumentale, dallo stesso individuate, possa essere provveduto facendo ricorso a risorse finanziarie diverse da quelle previste dalle disposizioni vigenti in materia di protezione civile per l'utilizzazione delle quali saranno successivamente definiti i criteri e le modalità;

6. Il Commissario invia i piani di cui al precedente comma 5 alla Regione Puglia per la definitiva approvazione.
7. Per la redazione dei P.E.U. di cui al comma 1, i Comuni potranno avvalersi di tecnici esterni incaricati dall'amministrazione comunale. La definizione degli oneri tecnici per tali incarichi sarà stabilita dal Commissario Delegato.
8. Per la predisposizione dei piani di cui al comma 5 il Commissario si avvarrà della struttura tecnica commissariale.

Art. 7 **Edilizia privata**

Definizione dei progetti edilizi singoli o unitari e modalità di costituzione dei P.E.U.

1. Due o più unità immobiliari non dello stesso proprietario costituiscono un P.E.U. in presenza di continuità strutturale delle unità immobiliari;
2. Le unità strutturali composte da una o più unità immobiliari dello stesso proprietario, ma non rientranti nella classificazione di progetti unitari si definiscono progetto singolo;
3. Per l'esecuzione dei progetti edilizi unitari, comprendenti edifici privati, o di proprietà mista pubblica o privata, anche non ad uso prevalentemente abitativo, i proprietari, entro 30 giorni dall'invito con diffida ad essi rivolto dal comune anche a mezzo albo pretorio, si costituiscono in consorzio qualora non esista già un condominio ovvero costituiscono un condominio di fatto.

La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici utili complessive dell'immobile determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 9 agosto 1994 (G.U. nr. 194 del

20.8.1994) ricomprendendo anche le superfici non abitative. Il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito.

4. Parimenti il condominio, già esistente o di fatto, adotta le deliberazioni condominiali relative all'opera di ricostruzione o riparazione valide se approvate con la maggioranza di cui al 2° comma dell'art. 1136 C.C.. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga la maggioranza prevista al precedente capoverso, ovvero nell'ipotesi in cui non esistano le tabelle millesimali, è sufficiente la maggioranza semplice calcolata in base all'imponibile catastale. Ove gli immobili non risultino interamente accatastrati le delibere condominiali sono valide se approvate da proprietari che rappresentano la maggioranza semplice delle superfici utili nette complessive.
5. Se la realizzazione del progetto unitario riveste difficoltà tecnica o amministrativa, l'iniziativa della progettazione e della successiva esecuzione dei lavori può essere delegata al Commissario per mezzo dell'Amministrazione Comunale con assenso della maggioranza dei proprietari. In tal caso la gestione del P.E.U. segue le norme per la realizzazione delle opere pubbliche. I ribassi d'asta conseguiti, dedotto il 5% per i lavori di ricostruzione ed il 10% per lavori di riparazioni, tornano nella disponibilità del fondo commissariale.

Art. 8 **Immobili agricoli**

1. Si definiscono immobili agricoli le unità immobiliari destinate ad attività agricola, a ricovero del bestiame, le strutture aziendali e gli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici.
2. Per la definizione del contributo massimo cedibile, le pertinenze utilizzate come abitazioni, vengono considerate alla stregua di altre unità immobiliari ad uso abitativo, mentre le unità immobiliari definite al precedente comma 1 si riferiscono ai costi determinati dal Commissario Delegato.

Art. 9**Immobili destinati ad attività produttive ed ad attività sociali senza scopo di lucro**

1. Gli immobili a destinazione produttiva e/o commerciale, ovvero quelli privati, destinati ad attività sociali senza scopo di lucro che risultano ricompresi nei P.E.U., nelle quantificazioni del contributo vengono considerati alla stregua di unità abitative, fatta eccezione per magazzini e locali di rimessaggio per i quali il contributo è anche stabilito dal Commissario Delegato.
2. Per gli immobili di cui al precedente comma 1 che si configurano come edifici isolati e quindi non assimilabili come tipologia strutturale, funzionale ed architettonica ad una civile abitazione, l'entità della spesa necessaria per il ripristino dei danni, il miglioramento o l'adeguamento sismico, ovvero la ricostruzione avviene nel rispetto dei costi definiti dal Commissario Delegato.
3. Analogamente avviene per gli immobili ad attività sociali senza scopo di lucro per i quali non è previsto il limite di superficie. Per tali immobili la destinazione d'uso non può essere modificata per cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del collaudo finale dei lavori di riparazione-ricostruzione. Eventuali inadempienze danno luogo all'obbligo di restituzione dei contributi ricevuti maggiorati degli interessi legali.

Art. 10**Opere Pubbliche**

1. Gli interventi post-sisma sulle opere pubbliche non hanno limiti di contributo se conseguono, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, l'adeguamento sismico o se prevedono la ricostruzione dell'immobile, la cui necessità sia tecnicamente dimostrata.
2. Al fine di omogeneizzare le caratteristiche costruttive delle opere pubbliche, soprattutto per quanto attiene le finiture interne ed esterne, il Commissario Delegato approva le caratteristiche tipo dell'intervento sulla base di criteri di economicità, funzionalità e costi-benefici.
3. Per gli immobili scolastici oggetto di intervento, esiste il vincolo decennale di destinazione d'uso.

4. Il Commissario individua i soggetti attuatori che, previa presentazione del progetto preliminare, sono i destinatari della concessione di contributo, provvedendo ad appaltare i lavori seguendo le procedure di gara ad evidenza pubblica, così come disciplinato dalla legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il Commissario curerà:
 - a) l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi presentati dai soggetti attuatori;
 - b) la nomina del collaudatore in corso d'opera;
 - c) l'approvazione delle eventuali perizie di variante, ovvero di modifiche che per qualsiasi ragione dovessero rendersi necessarie;
 - d) l'approvazione della contabilità finale e del collaudo.
6. Gli enti proprietari attestano la congruità dell'intervento anche con riferimento all'applicazione del prezzario regionale.

Art. 11**Priorità nella realizzazione delle opere pubbliche**

1. Il finanziamento delle opere pubbliche di importanza strategica, soprattutto ai fini di protezione civile, danneggiati dagli eventi sismici del 31.10.2002, deve essere correlato ai seguenti criteri di priorità:
 - a) edifici scolastici con un danneggiamento, correlato all'evento sismico del 31.10.2002, non inferiore a quello significativo ed in base a:
 - 1) Livello di danneggiamento rilevato (D3-D4 > D2 > D1)
 - 2) Grado di vulnerabilità dell'edificio
 - 3) Stato d'uso a seguito dell'evento sismico
 - 4) Utilizzazione precedente all'evento sismico
2. gli stessi criteri si applicano, in ordine di priorità, per:
 - a) sedi municipali;
 - b) caserme delle Forze dell'Ordine e distaccamenti dei VV.F.;
 - c) presidi ospedalieri;
 - d) palestre comunali;
 - e) edifici di importanza non strategica.

Art. 12**Immobili di interesse storico-artistico, monumentale, edifici di culto**

1. I progetti degli edifici di interesse storico-artistico e monumentale, vincolati ai sensi delle vigenti disposizioni, debbono essere sottoposti all'approvazione del Commissario Delegato con la partecipazione del rappresentante della competente Soprintendenza ai BB.CC..
2. Per interventi riguardanti edifici di particolare valore storico-artistico, i proprietari, su autorizzazione del Commissario Delegato, possono avvalersi delle Soprintendenze competenti per la progettazione e/o realizzazione degli interventi nel rispetto delle vigenti norme e del prezzario Regionale.
3. Gli interventi sugli edifici di culto (compresi gli immobili ad essi strutturalmente collegati) vengono realizzati dagli enti proprietari nei limiti del contributo assegnato dal Commissario Delegato. I relativi progetti sono approvati da quest'ultimo.
4. Per gli interventi di cui al punto 2 è affidato alla Soprintendenza ai Beni Architettonici l'alta sorveglianza sui lavori.

Art. 13**Polizze assicurative**

Qualora i danni subiti a seguito della crisi sismica siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti nel presente regolamento ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

In tal caso il contributo così determinato è integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi pagati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento. Tale somma non può comunque superare la metà del rimborso percepito dalle compagnie di assicurazione.

Art. 14**Graduatoria degli aventi diritto - Priorità**

1. I Comuni, sulla base delle domande prodotte in

base al precedente art. 5, definiscono con deliberazione della Giunta Comunale la graduatoria degli edifici distrutti o danneggiati dall'evento calamitoso, posti sia negli ambiti territoriali compresi nei P.E.U. che individuati come interventi singoli.

2. Ai fini della formazione della graduatoria di cui al precedente comma 1, i Comuni riconoscono, in ordine successivo, le priorità di seguito specificate:
 - a. unità immobiliare utilizzata come residenza principale dai proprietari o da inquilini o come sede di attività produttive che siano stati oggetto di ordinanza di sgombero sindacale totale e che non siano proprietari di altra unità immobiliare libera, fruibile ed adeguata secondo la normativa vigente per l'edilizia economica e popolare nel medesimo territorio comunale;
 - b. unità immobiliare utilizzata come residenza principale dai proprietari o da inquilini o come sede di attività produttive che siano stati oggetto di ordinanza di sgombero sindacale parziale e che non siano proprietari di altra unità immobiliare libera, fruibile e adeguata secondo la normativa vigente per l'edilizia economica e popolare nel medesimo territorio comunale;
 - c. unità immobiliare utilizzata come residenza principale dai proprietari o da inquilini o come sede di attività produttive che non siano stati oggetto di ordinanza di sgombero sindacale totale o parziale;
 - d. unità immobiliare non stabilmente occupata oppure di proprietà di residenti e non residenti con ordinanza di sgombero (non per causa esterna) totale o parziale;
 - e. unità immobiliare non stabilmente occupata oppure di proprietà di residenti e non residenti senza ordinanza di sgombero;
3. Per i PEU, l'attribuzione della priorità è effettuata tenendo conto delle priorità di cui sopra. Nell'ambito della stessa priorità vige il principio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le amministrazioni comunali con atto della Giunta Comunale nell'ambito delle priorità così definite potranno determinare ulteriori criteri oltre a quello cronologico, per la formazione delle graduatorie di accesso al contributo.

Per gli interventi sul patrimonio edilizio non abitato di cui artt. 8 e 9, con successivo provvedimento, verranno stabiliti dal Commissario delegato i criteri di classamento in priorità di intervento.

4. A parità di priorità hanno precedenza i nuclei familiari dei quali facciano parte, alla data del sisma, in qualità di conviventi stabili ed abituali, portatori di handicap
5. A parità di priorità, in assenza di portatori di handicap, l'Amministrazione Comunale provvederà a sorteggio pubblico.

Art. 15

Approvazione della graduatoria definitiva

1. Le deliberazioni Giuntali, con le quali sono formulate le graduatorie di cui al precedente art. 14, vengono affisse all'Albo Pretorio dei Comuni per 10 giorni.
2. Nei successivi 10 giorni, i soggetti interessati possono proporre ai Comuni rilievi e osservazioni, producendo la documentazione integrativa eventualmente occorrente.
3. Entro 20 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 2, i Comuni, con deliberazione della Giunta Municipale, si pronunciano sulle osservazioni e sui rilievi anzidetti, procedendo, altresì, all'approvazione delle graduatorie definitive degli edifici, posti negli ambiti territoriali compresi nei piani, oggetto dei contributi di cui all'O.P.C.M. 3289 del 28 maggio 2003.
4. Gli aventi diritto inseriti nella predetta graduatoria possono richiedere al Sindaco la possibilità di eseguire i lavori con oneri a proprio carico, dopo avere esperito la procedura di cui agli artt. 16 e 17 della presente ordinanza.

In tal caso, il Sindaco, con proprio motivato provvedimento, potrà derogare ai criteri di priorità di cui all'art. 17, al solo scopo di consentire il rapido esame del progetto.

Il contributo sarà corrisposto allorquando, in relazione all'ordine della posizione occupata in graduatoria definitiva, vi sarà la sufficiente copertura finanziaria.

5. Le deliberazioni Giuntali di cui al precedente comma 3, subito dopo l'adozione, sono tra-

smesse al Commissario unitamente al piano secondo quanto disposto all'art. 6.

Art. 16

Presentazione dei progetti-perizie

1. Entro 10 giorni dall'affissione all'Albo delle succitate graduatorie definitive, i Comuni comunicano agli interessati il loro diritto al finanziamento, assegnando agli stessi, a pena di decadenza, un termine non superiore a 180 giorni per la presentazione, in triplice copia, dei progetti-perizia giurate redatte secondo le specifiche competenze professionali e sottoscritte da un tecnico abilitato.
2. Le perizie di cui al precedente comma 1, sottoscritte altresì dal richiedente in segno di approvazione, comprendono:
 - a) gli elaborati progettuali individuati nelle "Direttive Tecniche", approvate dal Commissario Delegato, di cui al precedente art.2, comma 2 lett. d;
 - b) la determinazione dei contributi spettanti, calcolati secondo quanto stabilito nei "Parametri tecnico-economici" approvati dal Commissario Delegato di cui al precedente art. 2, comma 3;
 - c) una dichiarazione del progettista attestante che:
 - i prezzi utilizzati sono conformi a quelli del prezzario regionale;
 - l'intervento previsto è conforme alle succitate "Direttive Tecniche";
 - il grado di danneggiamento e di vulnerabilità dell'edificio è stato calcolato conformemente alle "Direttive Tecniche" anzidette;
 - la realizzazione dell'intervento proposto è idonea a conseguire l'agibilità e la sicurezza statica dell'edificio.
3. Le perizie di cui al precedente comma 1 sono corredate, altresì, da una dichiarazione con la quale i richiedenti si impegnano ad accollarsi il costo dell'intervento per la quota non coperta da contributo.
4. Il termine di 180 giorni, indicato nel precedente comma 1, può essere prorogato dal Comune, su richiesta dell'interessato e con provvedimento

motivato, soltanto nel caso in cui sussistano oggettivi impedimenti di carattere urbanistico o geologico.

Art. 17

Autorizzazione all'inizio dei lavori e concessione dei contributi

1. I Comuni, mediante le proprie strutture tecniche, provvedono all'istruttoria dei progetti, acquisendo pareri, verificando l'esatta quantificazione del contributo ed il rispetto del Prezziario regionale, il rispetto delle vigenti norme sismiche, delle linee guida approvate dal Commissario Delegato, del corretto classamento in priorità dell'immobile di che trattasi e delle norme urbanistiche. Gli atti così istruiti vengono trasmessi per la definitiva approvazione alla Conferenza di Servizi che esaminerà primariamente i progetti caratterizzati da una più elevata priorità al fine di garantire la corretta distribuzione dei contributi.
2. Il parere della Conferenza dei Servizi, regolarmente formalizzato, ai sensi dell'art. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 291/90, esaurisce gli obblighi derivanti dalle leggi 1086 del 05.11.1971, 64 del 02.02.1974 e le leggi regionali ad esse collegate, 1089/39, 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni e da tutte le altre leggi elencate nell'art. 17 dell'Ordinanza n° 3253/2002.
3. Il Sindaco con un unico provvedimento:
 - a) autorizza i lavori oggetto del progetto - perizia favorevolmente esaminata;
 - b) assegna il contributo calcolato sulla base della documentazione prodotta, con riserva di determinare e liquidarne a consuntivo, sulla scorta degli atti di contabilità finale, il preciso ammontare, nei limiti di quello assegnato;
 - c) dispone il pagamento delle rate di acconto sulla base di stati di avanzamento.
4. I provvedimenti di cui al precedente comma 3 sono formati in triplice esemplare, di cui uno viene trasmesso al Commissario.
5. Possono essere autorizzati dal Comune i lavori di iniziativa privata per i quali viene richiesta l'esecuzione dei lavori con anticipazione dei fondi a proprio carico e fermo restando il rispetto delle

graduatorie di priorità. Tali lavori dovranno seguire la procedura completa in base alla O.P.C.M. 3274 e non quella semplificata di cui all'art. 2 della presente Direttiva. In tali casi il Comune dovrà verificare se gli interventi richiesti non risultino in contrasto con la propria attività di pianificazione di cui al precedente art. 6.

Art. 18

Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Con i provvedimenti di cui al precedente art. 17, i Comuni fissano, a pena di decadenza, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 90 giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento anzidetto.
3. Il termine per l'ultimazione dei lavori non può essere superiore a 24 mesi, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento anzidetto.
4. Il Sindaco, tenendo conto della complessità degli interventi e delle eventuali varianti apportate in corso d'opera, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni meteorologiche locali, di eventuali problemi d'ordine geologico, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, può determinare nuovi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, senza che ciò comporti il diritto all'aggiornamento del contributo.
5. Le perizie di variante e suppletive sono ammesse a finanziamento sino a concorrenza del contributo massimo ammissibile.
6. Per quanto concerne la tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, si applicano le disposizioni vigenti in materia.
7. In caso di inutile decorso dei termini fissati per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori, e di conseguente dichiarazione di decadenza del contributo assegnato, le somme eventualmente erogate sono restituite maggiorate degli interessi legali.

Art. 19

Erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati dai Comuni con le modalità di seguito specificate:

- a) in ragione del 20% all'inizio dei lavori attestato dal Direttore dei lavori;
 - b) il 30% entro 30 giorni dalla certificazione di effettuazione di lavori per un costo pari almeno al del 20% dell'importo contrattuale;
 - c) il 40% entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione della effettuazione di lavori per il 50% dell'importo contrattuale;
 - d) il 10% ad acquisizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione approvato dal responsabile del settore tecnico comunale
2. Ai fini della erogazione del saldo del contributo spettante, deve essere prodotta la seguente documentazione:
- a) stato finale dei lavori, corredato di copia delle prescritte fatture autenticate nelle forme di legge;
 - b) certificato di collaudo tecnico-amministrativo, in caso di lavori di importo uguale o superiore ad Euro 1.000.000,00;
 - c) certificato di regolare esecuzione, in caso di lavori di importo inferiore ad Euro 1.000.000,00;
 - d) certificati liberatori rilasciati dagli organi o soggetti competenti alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi cui sono tenute le imprese esecutrici, ivi comprese quelle subappaltatrici.
3. La quota di saldo di cui al precedente comma 1, lett. c), costituisce "ritenuta di garanzia".
4. L'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile di cui al precedente comma 2 viene effettuato dai Comuni, a mezzo dei propri uffici, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti di contabilità finale.
5. Non è consentita l'esecuzione di lavori in economia.

Art. 20

Ricostruzione fuori sito

1. La ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto dell'evento calamitoso avviene nell'ambito della originaria area di sedime. Qualora vi ostino documentate ragioni di carattere geologico o urbanistico verificate dai competenti uffici comunali, i soggetti aventi titolo possono utilizzare il contributo loro spettante:
 - a) per effettuare la ricostruzione in altro sito dello stesso comune, purché non in contrasto con le prescrizioni previste dalla strumentazione urbanistica vigente;
 - b) per l'acquisto di un alloggio nell'ambito dello stesso comune.
2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1 le aree di sedime, eccettuate quelle localizzate nelle zone agricole, sono acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune ed i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono su quello ricostruito o acquistato in altro sito.
3. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1, lett. b), la somma corrispondente al contributo, vincolata a favore del venditore, viene erogata in un'unica soluzione previo inoltro di copia autentica dell'atto di compravendita regolarmente registrato.
4. Per gli interventi sugli immobili utilizzati, in tutto o in parte, per attività zootecniche il contributo spettante all'avente diritto comprende, oltre all'adeguamento igienico-sanitario, il costo di nuova costruzione delle stalle, come definito nei "Parametri tecnico - economici", qualora la loro delocalizzazione sia prescritta dalla norme vigenti.

Art. 21

Limiti alla cumulabilità dei contributi

1. Le provvidenze di cui alla presente Direttiva non sono cumulabili con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.
2. Dalle provvidenze innanzi indicate si detraggono le somme eventualmente percepite a titolo di indennizzo relative ai contratti di assicurazione concernenti i danni derivanti dall'evento calamitoso.
3. I contributi, eventualmente percepiti in conseguenza dei provvedimenti connessi alla fase dell'emergenza, costituiscono anticipazione delle provvidenze di cui alla presente Direttiva, qualora le opere con essi realizzate siano funzionali al definitivo ripristino degli immobili danneggiati.

Art. 22
Assistenza, vigilanza, controllo
e poteri sostitutivi

Tutti gli interventi post-sismici sia finanziati che senza copertura economica, definitivamente approvati od in corso di istruttoria devono essere oggetto di uno specifico monitoraggio trimestrale che gli Enti attuatori rendono al Commissario Delegato, per il successivo inoltro integrale al Dipartimento della Protezione Civile.

Le modalità operative di tale monitoraggio, gli schemi informatici da adottare verranno stabiliti dalla struttura commissariale in modo prioritario, prima del concreto inizio della ricostruzione.

Il Commissario Delegato, con proprio decreto adottato entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della presente Direttiva, definisce le modalità e le procedure per il funzionamento, all'interno della struttura commissariale, dell' "Osservatorio sulla ricostruzione" il quale dovrà provvedere:

- a) Alla verifica dell'avanzamento dei programmi e degli interventi avvalendosi, per la raccolta e la diffusione delle informazioni, anche alla rete telematica
- b) al controllo, anche con metodo a campione, della conformità ai progetti succitati delle opere in corso o ultimate, realizzate con le provvidenze di cui alla presente Direttiva. A tal fine, il Commissario Delegato può avvalersi di ingegneri civili, architetti e geometri, nei limiti delle competenze professionali, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno dieci anni e che abbiano comprovata esperienza nei lavori da verificare;
- c) alla revoca dei benefici medesimi in caso di gravi difformità non sanabili.

In caso di inutile decorso dei termini che la presente Direttiva assegna ai Comuni, il Commissario adotta i provvedimenti necessari, anche mediante nomina di commissari ad acta, per il compimento degli atti omessi.

Art. 23
Modifiche ed integrazioni della Direttiva

1. Le modifiche e/o le integrazioni della presente

Direttiva, che si dovessero rendere eventualmente necessarie per conseguire l'obiettivo del ritorno delle popolazioni interessate alle normali condizioni di vita, sono deliberate dal Commissario Delegato, in coerenza con i principi e gli indirizzi fissati dalla Legge 286/2002, con proprio provvedimento.

2. Le modifiche e o le integrazioni anzidette divengono efficaci a seguito della pubblicazione del decreto di cui al precedente comma 1 sul Bollettino Ufficiale Regionale.

Bari, 28 agosto 2003

Il Commissario Delegato
Presidente della Regione Puglia
Raffaele Fitto

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI BISCEGLIE (Bari)
DELIBERA C.C. 3 giugno 2003, n. 59

Approvazione variante Piano di L. maglia 175 comparto 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa riportato, che del presente provvedimento è parte integrante e sostanziale:

- 1) Approvare in via definitiva la variante al Piano di Lottizzazione della maglia n. 175 - comparto 4 di PRG, come presentata sig.ra Losciale Grazia, ricadente nel territorio del Comune di Bisceglie e ricompresa tra Via Padre Kolbe, Via S. Mercurio e Strada del Carro.
- 2) ... omissis ...